

Le principali novità della dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno 2021

Con la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate del [Provvedimento del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022](#), di approvazione della dichiarazione annuale IVA, per i soggetti passivi IVA si apre stagione dichiarativa 2022.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l'anno d'imposta 2021. La dichiarazione IVA, deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **2 maggio 2022**. Tuttavia, per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019, di **comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2021**, la dichiarazione annuale deve essere presentata **entro il mese di febbraio 2022**.

In tema di termini, si ricorda che l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, prevede che l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge**. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare, come

anticipato, entro il 2 maggio, l'introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell'ambito del regime speciale loro riservato e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l'applicazione dell'imposta nell'e-commerce.

Di seguito, le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2022.

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all'attività

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Nella sezione 2, il Rigo VA16 riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che operando nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del [D.P.C.M. 24 ottobre 2020](#), hanno usufruito della **sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021** disposta dall'[articolo 1, comma 36, lettera c\), della legge n. 178 del 2020](#). Nel rigo va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di

beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2021 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa (*cfr.* [circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16](#))

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d'affari

Nella **sezione 1, rigo VE3**, la percentuale di compensazione del 6 per cento è **stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento**, prevista dal [decreto ministeriale 19 dicembre 2021](#). Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, **sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento** dall'articolo 68 del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis](#). Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1					
	VE2		,00	2		,00
	VE3		,00	4		,00
	VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	6,4		,00
	VE5	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3		,00
	VE6	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VE7		,00	8,3		,00
	VE8		,00	8,5		,00
	VE9		,00	8,8		,00
	VE10		,00	9,5		,00
	VE11		,00	10		,00
			,00	12,3		,00

Nella **sezione 4**, il **Rigo VE33** per indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. Nel rigo vanno indicate anche le operazioni esenti di cui all'art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178 del 2020. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2021, la dispensa di cui all'art. 36-*bis* dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al **terzo comma dell'art. 10** per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione (vedi *infra*).

Sez. 4 - Altre operazioni

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00
	Esportazioni		Cessioni intracomunitarie		
VE30	2		3		,00
	Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate		
	4		5		,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti				,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro		
	2		3		,00
VE35	Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati		
	4		5		,00
	Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici		
	6		7		,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico		
	8		9		,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1		,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
			2		,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021				,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

Nella **sezione 1, rigo VF4**, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del **6,4 per cento**, prevista dal [decreto ministeriale 19 dicembre 2021](#). Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, **sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento** dall'articolo 68, comma 1, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis](#). Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della **sezione 2** sono stati rinumerati.

Nella **sezione 3-A, rigo VF34**, il **campo 7** è stato ridenominato **"Operazioni esenti art. 19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)"** per consentire l'indicazione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Si ricorda che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 ([in "Finanza & Fisco" n. 23/2021, pag. pag. 1409](#)), ha modificato in più punti la disciplina **dell'imposta sul valore aggiunto** in materia di **e-commerce transfrontaliero**, introducendo un regime IVA applicabile alle **cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche**. Nel dettaglio, per quello che interessa ai fini della comprensione della *ratio* della modifiche al **campo 7 del rigo VF34**, con il comma 1, **lett. a)**, del citato art. 1 del D.Lgs. n. 183/2021 è stato introdotto un nuovo articolo 2-bis nel decreto IVA (*Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*) al fine di prevede che **le cessioni**

di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), allorché riguardino:

- **le vendite a distanza intracomunitarie** di beni di cui all'articolo 38-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
- **le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi**, di cui all'articolo 38-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il comma 2, del nuovo articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 633/72, infine, chiarisce che **la presunzione in capo alla piattaforma** riguarda, oltre alla cessione, **anche l'acquisto.**

Nello stesso tempo, con la successiva **lett. d)**, per mezzo dell'introduzione di un nuovo comma (**il terzo**) all'articolo 10, del D.P.R. n. 633/72 (*Operazioni esenti dall'imposta*) stabilito che sono **esenti dall'IVA le cessioni di beni effettuate nei confronti** di un soggetto passivo **che si considera cessionario e rivenditore** di detti beni come previsto dal sopra citato nuovo articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/72. Di conseguenza, con la **lettera e)** inserita una nuova lettera *d-bis*) all'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (*Detrazione*) **per sancire il diritto alla detrazione** dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati nei confronti del **fornitore "presunto"** e con la **lettera f)**, modificando l'articolo 36-

bis, del D.P.R. n. 633/72 (*Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti*) **stabilito l'obbligo di fatturazione per la cessione "presunta"** nel caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite domestiche facilitate da piattaforma indicate nell'introdotta comma 3 dell'articolo 10 del medesimo D.P.R. n. 633/72.

Inoltre, il **campo 9**, quest'anno, è denominato **"Operazioni esenti legge n. 178/2020"** per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all'articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Si ricorda che i [commi 452 e 453 della legge di bilancio 2021 \(legge n. 178 del 2020\)](#) hanno concesso l'esenzione IVA, con diritto alla **detrazione dell'imposta** (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), **per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici**.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
	- agenzie di viaggio - beni usati - operazioni esenti - agriturismo - associazioni operanti in agricoltura	1 2 3 4 5	- spettacoli viaggiatori e contribuenti minori - attività agricole connesse - imprese agricole - enoturismo - oleoturismo
		6	7
		8	9
		10	
SEZ. 3-A	Operazioni esenti	Imponibile Imposta	
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 0,00 2 0,00
	VF32	Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1 ☐
	VF33	Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1 ☐
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione		
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
	1	2	3
	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	
	VF34	Operazioni non soggette	
	5	6	7
	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	
	9	0,00	
	10	0,00	
	VF35	IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17	0,00
	VF36	IIVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	0,00
	VF37	IIVA ammessa in detrazione	0,00

Nella **sezione 3-B, rigo VF41**, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata **sostituita con la percentuale del 6,4 per cento**, prevista dal [decreto ministeriale 19 dicembre 2021](#). Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, **sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento** dall'articolo 68, comma 1, [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. Decreto Sostegni-bis](#). Conseguentemente i righi dello scorso anno da **VF44 a VF50** sono stati rinumerati.

Quadro V0 – Comunicazione delle opzioni e revoche

Nella **sezione 1**, i righi **V010 e V011** sono stati ridenominati *“Vendite a distanza intracomunitarie di beni – Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993”* per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021 ([in “Finanza & Fisco” n. 23/2021, pag. pag. 1409](#)).

VO10 VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)		BE	DE	DK	EL	ES	FR	XI	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
VO11	Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

Il Rigo V010, è destinato ai contribuenti che effettuano **vendite a distanza intracomunitarie** di beni, i quali hanno effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro che esercitano l'opzione, a partire dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato

comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente. L'articolo 15 (*Vendite a distanza*) del decreto ministeriale 21 giugno 2021 ([in "Finanza & Fisco" n. 25/2021, pag. pag. 1627](#)) che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, **una analoga opzione** da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino. Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2021 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno due anni.

Le caselle indicate al **rigo V011** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo **rigo V017** per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia di comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.

VO16	PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	IE	LU	NL	PT	AT	FI	SE	CY	EE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
VO17		Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 1, lett. c)**, del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83 ([in "Finanza & Fisco" n.](#)

23/2021, pag. pag. 1409), ha modificato il citato l'articolo 7-octies del D.P.R. n. 633/72 (*Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi*) nella parte **in cui prevede la soglia di 10.000 euro** entro la quale le prestazioni transfrontaliere di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi d'imposta stabiliti nella UE sono tassate nello stato di stabilimento del prestatore. Con la modifica introdotta viene **incluso nel limite di 10.000 euro annui anche l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea, di cui al richiamato articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.**

QUADRO VX – Determinazione dell'IVA da versare o a credito

Nel rigo **VX4** è stato eliminato il **campo 6** riservato ai subappaltatori. L'abrogato **campo 6** era riservato ai subappaltatori che nell'anno precedente avevano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto dell'art. 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro. Ora a seguito dell'innalzamento generalizzato del limite il citato campo è stato eliminato.

Importo di cui si richiede il rimborso		1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		,00
Causale del rimborso	3 ☐	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 ☐	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
			5	
				,00
Esonero garanzia		7	☐	
Attestazione delle società e degli enti operativi				
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.				
VX4	8			
FIRMA				
				Interpello 9 ☐

A regime il nuovo limite di compensazione orizzontale fissato a 2 milioni di euro nel 2021

Si ricorda che il comma 72 dell'articolo 1, della [Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), ha modificato a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, **elevandolo a 2 milioni di euro**. La norma in esame disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro, **stabilizza la misura**. La disposizione in esame eleva il limite previsto dall'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fissato: in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare e successivamente aumentato a 700.000 euro (art. 9, comma 2, D.L. n. 35 del 2013); incrementato ulteriormente per l'anno 2020 a 1 milione di euro (art. 147 del D.L. n. 34 del 2020) **e successivamente per il solo anno 2021, portato a 2 milioni di euro (art. 22 del D.L. n. 73 del 2021)**

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022](#), recante:
«Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l'anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2022 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244